

MISURE STRAORDINARIE DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEL PUBBLICO SPETTACOLO DENOMINATO “UNPLUGGED TOUR” DEL CANTANTE ANTONELLO VENDITTI PREVISTO PER IL GIORNO 23 GIUGNO 2018.

IL SINDACO

CONSIDERATO che in data 23 giugno 2018 si terrà in centro storico un concerto dell'artista Antonello Venditti;

DATO ATTO

- che lo svolgimento del pubblico spettacolo risulta programmato in Corso Mazzini nel tratto ricompreso tra l'accesso a Piazza Garibaldi sul lato ovest e Piazzale Carducci/intersezione Via Carlo V sul lato est;
- che, in considerazione del potenziale afflusso di spettatori in sovrannumero rispetto alla capienza presunta, si è provveduto all'allestimento di un'ulteriore area di ammassamento in Piazza San Quirino, ove sarà installato un maxischermo;

VISTO l'art. 80, comma 1 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 s.m.i., che prevede l'acquisizione del parere preventivo della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo ai fini della valutazione della sicurezza del luogo presso il quale verrà tenuto un pubblico spettacolo;


DATO ATTO che il progetto dell'allestimento dell'area adibita a concerto è stato sottoposto in data 12/06/2018 all'esame della Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, che ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO:

- che nella giornata dell'evento è prevista in centro storico una forte affluenza di pubblico;
- che si rende pertanto necessario adottare ogni accorgimento atto a tutelare la pubblica incolumità, ivi compreso il rapido deflusso del pubblico e dei residenti in Corso Mazzini in caso di eventuale evento calamitoso o sovraffollamento del luogo;
- che il piano di sicurezza previsto individua quali vie di deflusso del pubblico i portici lato nord e lato sud di Corso Mazzini (vie di emergenza) nonché le strade laterali limitrofe alla piazza;
- che in tali tratti di portici insistono diverse attività commerciali, alcune delle quali risultano intestatarie di concessioni di occupazione di suolo pubblico per la posa di espositori merci, distese di tavoli e sedie e altri accessori, la cui permanenza riduce l'ampiezza della sezione



CITTÀ DI
CORREGGIO



di portico, con l'effetto di limitare la potenziale capacità di deflusso delle vie d'esodo individuate dalla Commissione di Vigilanza;

VISTO E RICHIAMATO il Verbale del 12/06/2018 della C.P.V.L.P.S., tra le cui prescrizioni figura il ritiro di ogni struttura mobile sotto i portici di entrambi i lati di Corso Mazzini nel tratto interessato dall'evento;

VISTO altresì l'art. 8, comma 1 del Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16/04/2009 s.m.i.;

RITENUTO di provvedere in merito a tutela della pubblica incolumità;

con i poteri dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

1) alle attività commerciali e ai pubblici esercizi ubicati sotto i portici di Corso Mazzini nell'area ricompresa Piazza Garibaldi e Piazzale Carducci/intersezione con Via Carlo V e di seguito indicati:

- MINI BAR con sede in Corso Mazzini n. 30 - concessione prot. 16451 del 07/08/2017
- TATA STEFY di Bertini Stefania con sede in Corso Mazzini n. 44/C - concessione prot. 16477 del 07/08/2017
- DA ANNA SNC con sede in Corso Mazzini n. 44/E - concessione prot. 16515 del 04/08/2017
- NORMA con sede in Corso Mazzini n. 27/b – concessione autorizzata con determinazione dirigenziale n. 94 del 10/04/2018
- CAFFÈ AI PORTICI, con sede in Corso Mazzini n. 25/e – concessione prot. 16502 del 07/08/2017
- CAFE' POLITEAMA con sede in Corso Mazzini 29/b – concessione prot. 16446 del 07/08/2017
- BRASSERIE DES ARTISTES con sede in Corso Mazzini 29/b – concessione prot. 21220 del 12.10.2017

la sospensione delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per distese permanenti o temporanee nella giornata di sabato 23 giugno 2018 dalle ore 17.00 alle ore 24.00 ed il contestuale ritiro dal suolo pubblico, da parte degli Operatori, delle strutture mobili e degli elementi di arredo, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: fioriere, strutture

divisorie, tavoli, sedie, ombrelloni removibili con struttura in legno o ferro, espositori, bacheche e ogni altra tipologia di manufatto amovibile appoggiato a terra, ecc.;

- 2) ad ogni altra tipologia di attività di qualsiasi natura non compresa tra quelle di cui al punto 1, la rimozione di eventuali strutture mobili e/o manufatti appoggiati a terra nella stessa area individuata al punto precedente;
- 3) è fatto divieto a chiunque di collocare lungo i porticati individuati come vie di fuga, come sopra descritto, biciclette ed ogni tipo di struttura o manufatto da collocarsi a terra tali da impedire o limitare il deflusso del pubblico in caso di emergenza dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del 23.06.2018;
- 4) è vietata la vendita, per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per gli esercizi di vendita al dettaglio all'interno dell'area delimitata ad ovest da via Circondaria, a nord da viale Vittorio Veneto, ad est da viale Cottafavi e a sud da viale Battisti, di bevande in bottiglia di vetro, in lattina e similari dalle ore 18.30 alle ore 24.00 del 23.06.2018, compresi i pubblici esercizi ubicati su ambo i lati delle suddette vie;
- 5) divieto di somministrazione di bevande in bicchieri di vetro, in lattina e similari all'esterno degli esercizi all'interno dell'area delimitata ad ovest da via Circondaria, a nord da viale Vittorio Veneto, ad est da viale Cottafavi e a sud da viale Battisti dalle ore 18.30 alle ore 24.00 del 23.06.2018, compresi i pubblici esercizi ubicati su ambo i lati delle suddette vie;
- 6) è fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre nell'area dello spettacolo bottiglie e bicchieri di vetro, lattine e similari;

Le violazioni alle disposizioni di cui ai sopra riportati punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno sanzionate ai sensi dell'art. 650 Cod. Pen. nonché dell'art. 81 del Regolamento di Polizia Urbana (sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00), qualora il fatto non costituisca più grave reato.

INVITA

gli operatori commerciali su area pubblica itineranti al rispetto delle zone di inibizione del commercio itinerante su area pubblica come previsto dal Regolamento comunale all'uopo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2016, art. 2.

Le violazioni alle disposizioni del Regolamento comunale per le attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante saranno sanzionate ai sensi dell'art. 6 dello stesso.

DISPONE CHE



CITTÀ DI
CORREGGIO

- 1) la presente Ordinanza sia notificata a tutti gli operatori commerciali e agli esercenti all'interno dell'area delimitata ad ovest da via Circondaria, a nord da viale Vittorio Veneto, ad est da viale Cottafavi e a sud da viale Battisti, nonché ad ogni altra attività di qualsiasi natura che si affacci sotto i portici di Corso Mazzini, compresi i pubblici esercizi ubicati su ambo i lati delle suddette vie;
- 2) la presente Ordinanza venga altresì trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:
 - alla Prefettura di Reggio Emilia;
 - alla Questura di Reggio Emilia;
 - al Corpo di Polizia Municipale Unione Comuni Pianura Reggiana;
 - alla Stazione Carabinieri di Correggio;
 - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- 3) la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni naturali e consecutivi e venga altresì pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente al fine di darne la massima diffusione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna competente per territorio nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Amministrativa ing. Fausto Armani.

IL SINDACO
D.ssa Elena Malavasi